Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

di concerto con

il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante "*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*", e, in particolare l'articolo 26 relativo al Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale sono state conferite al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, le deleghe di funzioni in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari di interesse nazionale;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 novembre 2023, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*»;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 902, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, destinato alla

realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale, all'organizzazione di iniziative culturali nonché al contrasto dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile al fine di incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie, dalle associazioni del Terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali nonché dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206;

CONSIDERATO, inoltre, l'articolo 1, comma 903, della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, secondo il quale le risorse del Fondo di cui al comma 902, del medesimo articolo, sono destinate al finanziamento di: a) interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative per gli enti di cui al comma 902; b) ricerche e sperimentazioni sulle attività e sulle metodologie di intervento di carattere innovativo; c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, anche con riferimento alle attività scolastiche curriculari di educazione civica;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 904, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che demanda a un decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di definire le modalità di assegnazione dei contributi per i progetti di cui al comma 902, prevedendo il finanziamento, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 902, di almeno un progetto per ciascuna regione, ove disponibile, ferma restando la possibilità di riassegnazione delle somme ad altri progetti, con modalità da definire con lo stesso decreto;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 905, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, secondo cui "*Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 903, nell'esercizio delle proprie competenze, le regioni possono adottare misure integrative e complementari*";

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026 – 2028;

CONSIDERATO che per gli anni finanziari 2026 e 2027 è prevista una dotazione di € 6.500.000,00 e di € 6.000.000,00 per l'anno finanziario 2028;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi della normativa vigente, all'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse disponibili per l'anno 2026, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 1, commi 902-906, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai fini della gestione del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, incluse le risorse per attività di supporto tecnico-amministrativo;

DI CONCERTO con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2
(Ricognizione e ripartizione delle risorse del "*Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori*")

1. Le risorse finanziarie disponibili sul "*Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori*" ammontano ad € 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00) per l'annualità 2026 e sono destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative per gli enti di cui all'articolo 1, comma 902, legge n. 207 del 2024, nonché di ricerche e sperimentazioni sulle attività e sulle metodologie di intervento di carattere innovativo e di iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, anche con riferimento alle attività scolastiche curriculari di educazione civica.

Art. 3
(Finalità, ambito di applicazione e beneficiari)

1. Il presente decreto si propone l'obiettivo di finanziare progetti finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale, all'organizzazione di iniziative educative e culturali, al contrasto e alla lotta all'emarginazione sociale, alla discriminazione razziale, al disagio e alla devianza in ambito minorile mediante le attività di oratorio o similari.

2. Possono presentare domanda di finanziamento le parrocchie, le associazioni del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le associazioni ex ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che operano presso gli oratori parrocchiali, e che abbiano presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e il cui procedimento non risulti ancora definito alla data della domanda di contributo. nonché enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti Locali in materia, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206.

3. Il soggetto che presenta la domanda di contributo assume il ruolo di soggetto attuatore del progetto.

4. I progetti di cui al comma 1, dovranno favorire l'integrazione tra lo sport e l'educazione.

Art. 4
(Progetti finanziabili)

1. Le risorse sono destinate alla valorizzazione ovvero alla realizzazione di:

a) interventi di sostegno alla formazione degli operatori, che svolgono funzioni sociali ed educative presso gli enti di cui al precedente articolo 3, comma 2;
b) ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative di intervento, finalizzate a migliorare l'efficacia delle azioni educative e sociali;
c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari di educazione civica.

Art. 5
(Modalità di individuazione e finanziamento dei progetti)

1. Il presente decreto definisce le modalità di assegnazione dei contributi ai progetti presentati dai proponenti di cui all'articolo 3.

2. Nel limite di spesa autorizzato ai sensi della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028, sono ammessi al contributo un numero di progetti per Regione o Provincia Autonoma secondo la tabella allegata al presente decreto, ove disponibili, per un totale di almeno centoventicinque progetti, in relazione alla copertura territoriale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 905 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per il finanziamento dei progetti, nell'esercizio delle proprie competenze, le Regioni possono adottare misure integrative e complementari.

3. Il contributo massimo per ciascun progetto è pari a € 50.000,00. Lo stanziamento residuo è ridistribuito ai progetti collocati per primi nella graduatoria di merito nazionale, a partire dal punteggio più alto.

4. Gli interventi finanziati nell'ambito del presente decreto devono essere avviati entro il 30 settembre 2026. La loro durata non deve superare un anno dall'avvio del progetto.

Art. 6
(Domanda di assegnazione delle risorse relative al sostegno e alla valorizzazione degli oratori)

1. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate sulla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/bandi nei termini e secondo le modalità dettagliatamente indicate nel relativo Avviso pubblico.

2. Il Capo del Dipartimento per lo Sport procede a nominare un'apposita Commissione di valutazione dei progetti, incaricata di stilare la graduatoria di merito, composta da rappresentanti delle Amministrazioni firmatarie del presente decreto.

3. Il Dipartimento per lo sport procede alla verifica della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto e dall'Avviso pubblico. Le proposte che non superano le verifiche di ammissibilità non sono ammesse alla successiva valutazione di merito da parte della Commissione di cui al precedente comma 2.

Art. 7
(Requisiti minimi di ammissibilità)

1. I requisiti minimi di ammissibilità, a pena di esclusione dalla valutazione di merito, sono di seguito elencati:
   a) i progetti devono essere presentati dai soggetti di cui all'articolo 3 del presente decreto;
   b) in caso di proposta da parte di associazioni del Terzo Settore: esse devono attestare iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell'ente ecclesiastico, che attesti l'operatività dell'associazione del Terzo Settore presso l'oratorio parrocchiale;
   ~~c)~~ in caso di proposta da parte di associazioni ex ONLUS, provenienti dall'Anagrafe unica della ONLUS esse devono attestare: la domanda di iscrizione RUNTS presentata entro il 31 marzo 2026 qualora il procedimento di iscrizione non risulti ancora definito alla data della richiesta del finanziamento ovvero il nulla osta da parte del parroco o del responsabile dell'ente ecclesiastico che attesti l'operatività dell'ONLUS presso l'oratorio parrocchiale. L'associazione ex ONLUS deve avere cura di trasmettere tempestivamente il provvedimento di iscrizione al RUNTS secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico. Il Dipartimento dello sport, in sede di verifica ai sensi dell'art. 6, comma 4, effettua un controllo d'ufficio sullo stato della domanda. In caso di istruttoria, ancora pendente, l'associazione può essere ammessa. In caso di rigetto l'istanza è dichiarata inammissibile. Qualora il rigetto intervenga dopo l'ammissione o dopo l'erogazione del contributo, si procede alla revoca, con eventuale recupero delle somme erogate~~;~~
   d) in caso di proposta da parte di enti appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica, che l'ente abbia stipulato un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione;
   e) richiesta di contributo non superiore ad € 50.000,00;
   f) almeno una delle attività sub a), b) e c) di cui all'articolo 4 del presente decreto.
2. Viene stilata un'unica graduatoria nazionale, ripartita anche su base regionale, con i punteggi ottenuti da ciascun progetto valutato.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure integrative e complementari ovvero finanziare progetti utilmente in graduatoria ma non finanziati con le risorse di cui al presente decreto previa comunicazione al Dipartimento per lo Sport.
4. A seguito del decreto di concessione del contributo, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, il soggetto attuatore sottoscrive con il Dipartimento una convenzione entro i 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della stessa.
5. Il Soggetto attuatore si impegna:

a) a realizzare gli interventi secondo quanto disposto e nelle tempistiche previste dal presente decreto e dall'Avviso;
b) a presentare la relazione sulle attività svolte;
c) a fornire informazioni sull'andamento del progetto al Dipartimento per lo Sport.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Roma,

Il Ministro per lo Sport e i Giovani

Dott. Andrea Abodi

ABODI ANDREA
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
20.07.2026 17:28:02
GMT+02:00

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

On. Giancarlo Giorgetti

Firmato digitalmente da
Giancarlo Giorgetti
2026-07-31 19:28:20 +0200

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dott.ssa Marina Elvira Calderone

Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Prof. Giuseppe Valditara

GIUSEPPE VALDITARA
Ministero dell'Istruzione e del Merito
04.08.2026 19:40:14
GMT+02:00

RIPARTO FONDO	
TERRITORI	**PROGETTI 2026**
Totale	*125*
Abruzzo	5
Basilicata	4
Calabria	5
Campania	9
Emilia-Romagna	8
Friuli-Venezia Giulia	4
Lazio	9
Liguria	4
Lombardia	14
Marche	4
Molise	3
P.A. Bolzano	3
P.A. Trento	3
Piemonte	8
Puglia	7
Sardegna	5
Sicilia	8
Toscana	7
Umbria	4
Valle d'Aosta	3
Veneto	8